

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Invito a presentare proposte IX-2013/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo**

(2012/C 177/06)

L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici a livello europeo per la formazione di una coscienza europea e l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte per le sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

**1. ATTO DI BASE**

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 [in appresso «regolamento (CE) n. 2004/2003»], relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo <sup>(1)</sup>.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «decisione dell'Ufficio di presidenza») <sup>(2)</sup>.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «regolamento finanziario») <sup>(3)</sup>.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «modalità di esecuzione del regolamento finanziario») <sup>(4)</sup>.

**2. OBIETTIVO**

Conformemente all'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione».

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2013 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. L'obiettivo della sovvenzione è sostenere il programma di lavoro annuale del beneficiario.

### 3. RICEVIBILITÀ

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza, che saranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande.

### 4. CRITERI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

#### 4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo [articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003].

Alla luce di quanto precede, i partiti politici sono informati che dall'esercizio 2013 il Parlamento europeo applica la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

#### 4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate agli articoli 93, paragrafo 1, e 94 del regolamento finanziario.

#### 4.3. I criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma di lavoro oggetto della richiesta di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma di lavoro da sovvenzionare.

#### 4.4. Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 2013 saranno distribuiti ai partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % è ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

#### 4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta
- b) il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione scritta sull'onore)
- c) Statuto del partito politico
- d) certificato di registrazione ufficiale
- e) una prova recente dell'esistenza del partito politico
- f) l'elenco dei direttori/membri del comitato direttivo (nomi e cognomi, titoli o funzioni all'interno del partito richiedente)
- g) i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 <sup>(1)</sup>;
- h) i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2004/2003
- i) programma del partito politico
- j) stato finanziario globale per il 2011 certificato da un organismo esterno di revisione contabile <sup>(2)</sup>
- k) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo di ammissibilità (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013) indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio UE.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f), h) e i), il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite nella fase precedente.

#### 5. FINANZIAMENTO DAL BILANCIO UE

Gli stanziamenti per l'esercizio 2013 all'articolo 402 del bilancio UE «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 21 794 200 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati da una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello si trova all'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza.

#### 6. PROCEDURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

##### 6.1. Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al **30 settembre 2012**. Non saranno ammesse le domande inoltrate dopo tale termine.

<sup>(1)</sup> Compresa le liste degli eletti di cui all'articolo 3, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

<sup>(2)</sup> Eccetto nel caso in cui il partito politico a livello europeo sia stato creato durante l'anno in corso.

Le candidature devono:

- a) essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza)
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

**«APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN**

**À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE»**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament  
Mail Service  
KAD 00D008  
2929 Luxembourg  
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament  
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance  
SCH 05B031  
2929 Luxembourg  
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite raccomandata, timbro postale fidejacentente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

## 6.2. Procedure e calendario di massima

Per l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo sono applicabili i seguenti tempi e procedure:

- a) Inoltro della candidatura al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2012).
- b) Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte.
- c) Adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di massima entro il 1° gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza) e comunicazione del risultato ai candidati.
- d) Versamento di un anticipo dell'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

## 6.3. Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo: <http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>:

- a) Regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) Decisione dell'Ufficio di presidenza

c) Formulario di richiesta di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

#### 6.4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e i suoi allegati saranno trattati secondo i principi di lealtà, liceità e adeguatezza alla finalità esplicita e legittima di tale progetto. Ai fini dell'esame della domanda e della tutela degli interessi finanziari dell'UE, i dati personali possono essere trattati dai servizi e organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo antifrode (OLAF).

I nomi dei membri e rappresentanti del partito politico europeo che sono comunicati con la domanda di finanziamento per soddisfare il criterio di rappresentatività di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003, possono costituire oggetto di una pubblicazione da parte del Parlamento europeo ed essere divulgati al pubblico in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>. I partiti politici sono invitati ad allegare alla loro domanda una dichiarazione firmata dai membri o rappresentanti interessati del partito, secondo cui essi sono stati informati e si dichiarano d'accordo con la divulgazione al pubblico del loro nome.

Qualunque persona può rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) per presentare un ricorso.

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).